

LA REPUTAZIONE/DECORO PROFESSIONALE IN AMBITO LAVORATIVO

Risarcimento del danno patrimoniale e non.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

La Federazione è stata recentemente coinvolta in uno scambio di note con un Ordine provinciale al quale un iscritto si è rivolto ritenendo di essere stato offeso nel suo “decoro” in occasione di un’operazione di trasferimento/trasloco dei suoi uffici all’interno della struttura pubblica presso la quale è in servizio ed opera.

L’istanza di intervento a sua tute-

la era argomentata citando il dettato dell’art. 3, lettera b) del D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) che affida al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine il potere di “*vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio*”.

Quanto accaduto, offre lo spunto per una riflessione per le volte in cui al Consiglio Direttivo capita di ricevere richieste di intervento in difesa della reputazione/decoro profes-

sionale degli iscritti in circostanze che però esulano dalla diretta sfera di azione dell’Ordine stesso.

Il parametro del “decoro professionale” - espressamente indicato nel Codice deontologico come clausola generica cui deve conformarsi la condotta del professionista (vedi art. 12 del Codice deontologico) nonché come obiettivo dell’attività di vigilanza sugli iscritti a cura dei Consigli Direttivi (vedi art. 3, lettera b) del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 - non deve essere confuso con il concetto di decoro personale/professionale né con gli strumenti giuridici a difesa di questo diritto.

Tutti noi teniamo molto al nostro decoro e/o reputazione in ambito lavorativo che potremmo definire come l’immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo.

Se un collega o un superiore gerarchico lede la nostra dignità ed il nostro prestigio, ed esempio diffondendo notizie false sulle nostre capacità di svolgere determinate mansioni, o ci mette in qualche modo “alla berlina” nel nostro ufficio, mostrandosi sprezzante e arrogante nei nostri confronti, davanti agli altri colleghi, ci sentiamo giustamente gravemente offesi e danneggiati per il discredito che tale comportamento reca al nostro prestigio professionale.

L’onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall’ordi-



namento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili.

Diretta conseguenza di quanto espresso è che ogni azione a tutela del “decoro” può essere promossa solo dalla persona che ritiene di aver subito una lesione: l'Ordine non può farsi promotore di iniziative che sono invece di esclusiva competenza della persona che si ritiene offesa.

L'ordinamento italiano tutela in maniera molto pregnante il diritto alla reputazione, che viene garantito come diritto della persona di rango Costituzionale al pari di altri diritti come il diritto all'immagine, al nome, alla riservatezza, ecc., e la tutela di tale diritto avviene sia in ambito penale che in ambito civile.

La reputazione può sempre essere difesa penalmente, se esistono gli estremi del reato di diffamazione (art. 595 del codice penale), ma c'è anche un ambito civilistico dove far valere la lesione del diritto alla reputazione, in particolare la reputazione professionale.

La legge italiana distingue tra la reputazione personale, intesa come diritto alla propria dignità e al proprio prestigio indipendentemente dall'attività lavorativa e la reputazione pro-

fessionale intesa come diritto al proprio decoro nell'ambiente di lavoro in cui il soggetto opera.

L'offesa arrecata alla nostra reputazione professionale ha generalmente per conseguenza una diminuzione della considerazione degli altri addetti e delle persone che per motivi di lavoro interagiscono con noi.

Questa lesione, che può colpire ogni soggetto in ambito lavorativo, sia esso lavoratore subordinato, libero professionista, imprenditore, può dar luogo ad un risarcimento del danno subito e la persona il cui diritto è stato leso può agire in giudizio per la difesa del proprio decoro professionale.

Se il Giudice accerta la lesione al diritto alla reputazione professionale, il soggetto che l'ha subita potrà ottenere un risarcimento del danno, sia patrimoniale, che non patrimoniale, quest'ultimo inteso non solo come danno morale ma in senso più ampio come danno all'immagine, alla reputazione.

La lesione della reputazione personale - intesa come onore e prestigio, ossia la reputazione che il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati - deve essere valutata *in abstracto*, cioè con riferi-

mento al contenuto della reputazione come si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (c.d. amor proprio).

Nel momento in cui viene provata la lesione, il danno è *in re ipsa* (c.d. danno evento), poiché si determina una perdita analoga a quella prevista dall'art. 1223 Codice Civile, ossia una diminuzione della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato. Per cui, qualora vi sia stata una lesione del diritto alla reputazione personale, il danno deve ritenersi *in re ipsa* e deve essere risarcito senza necessità dell'ulteriore prova della sua esistenza.

Il risarcimento potrà riguardare sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale e, nella liquidazione di quest'ultimo, potranno essere presi quali elementi di valutazione le condizioni sociali del danneggiato e la sua collocazione professionale, in ragione del fatto che il patema d'animo e le sofferenze morali non possono prescindere dal discredito che ne può derivare al soggetto leso nel contesto sociale e lavorativo in cui esso vive. ■

DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

I processi produttivi degli alimenti sono, oggi, molto articolati e complessi. Un igienista degli alimenti non può più ignorare gli aspetti tecnologici di questi processi e il ruolo che le superfici di lavoro e le macchine giocano nel condizionare la qualità igienica dei prodotti.

È aperto il bando per un Master di 2° livello che è il primo esempio del suo genere in Italia. Il Master sarà in “Progettazione igienica per produzioni alimentari sicure ed efficienti” e si terrà nelle aule della Facoltà di Medicina veterinaria di Padova, viale dell'Università 16, Legnaro (PD). È un corso annuale la cui frequenza esonererà i Pubblici Dipendenti dall'obbligo di maturare i crediti formativi ECM per lo stesso anno. Responsabile del Corso è il prof. Valerio Giaccone.

Il corso è articolato in 300 ore di didattica frontale fatta da docenti di ruolo, con lezioni seminariali di esperti di livello professionale internazionale, integrate visite guidate, esercitazioni e uno stage in industrie alimentari.

Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato mattina da marzo a dicembre 2015, ogni 3 settimane. La frequenza è obbligatoria per il 70% delle lezioni.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.unipd.it alla voce “dopo la laurea” o contattate la dott.ssa Elena Giora allo 049/8272560 (segrdid.maps@unipd.it) o il prof. Giaccone allo 049/8272976 (valerio.giaccone@unipd.it).